

	Allegato "B" all'atto Rep. n. 8.169/5.107	
	STATUTO	
	ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)	
	E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs.	
	117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo	
	Settore denominato	
	"RADICI UMBRE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"	
	in sigla "RADICI UMBRE APS" , che assume la forma giuridica	
	di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.	
	L'acronimo APS potrà e dovrà essere utilizzato solo una	
	volta che l'associazione sarà iscritta nell'apposita sezione	
	del R.U.N.T.S. .	
	L'associazione ha sede legale in via Annibale Vecchi n. 60,	
	nel Comune di Perugia. Il trasferimento della sede legale	
	non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di	
	comunicazione agli uffici competenti.	
	L'associazione ha durata indeterminata.	
	ART. 2 - (Statuto)	
	L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal	
	presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di	
	attuazione, della legge regionale e dei principi generali	
	dell'ordinamento giuridico.	
	L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione	
	dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi	

	più particolari.	
	ART. 3 - (Efficacia dello statuto)	
	Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso	
	costituisce la regola fondamentale di comportamento	
	dell'attività della organizzazione stessa.	
	ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)	
	Lo statuto è interpretato secondo le regole della	
	interpretazione dei contratti e secondo i criteri	
	dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.	
	ART. 5 - (Finalità e attività)	
	L'organizzazione esercita in via esclusiva e principale le	
	attività di interesse generale per il perseguimento, senza	
	scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, come meglio qui di seguito riportate.	
	Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri	
	associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo	
	prevalente dell'attività di volontariato dei propri	
	associati sono:	
	- educazione, istruzione e formazione professionale,	
	ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	

	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del	
	Terzo Settore;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso.	
	L'Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo,	
	nell'ambito delle attività di interesse generale sopra	
	riportate, potrà svolgere, organizzare, gestire, e perseguire	
	le sue finalità tramite le seguenti azioni:	
	- seminari, incontri, eventi culturali, percorsi	
	formativi, mostre, conferenze, convegni, dibattiti,	
	laboratori e workshop, laboratori per promuovere la	
	conoscenza delle tradizioni, della cultura, della storia e	
	del dialetto delle comunità locali, turismo delle radici,	
	turismo, sviluppo aree rurali, riqualificazione	
	territoriale, sostenibilità etica, sociale e ambientale,	
	arte, cultura e creatività, parità di genere, povertà	
	educativa, promozione della salute e del benessere,	
	cittadinanza attiva, educazione civica;	
	- workshop, laboratori, visite guidate, esperienze	
	turistiche legate alle radici (ad es. visite ai parchi	

	minerari), laboratori sulle piante migranti, guida alle	
	eccellenze enogastronomiche; antichi mestieri;	
	- percorsi formativi ed attività di empowerment	
	rivolti a tutti e tutte, con particolare riferimento alla	
	qualificazione e riqualificazione di cittadini, esercenti	
	sulle tematiche legate al turismo delle radici e al turismo	
	in generale;	
	- eventi ed attività di	
	informazione/divulgazione/promozione per cittadini,	
	operatori turistici comunità di italiani all'estero, turisti	
	e residenti all'estero;	
	- interventi di riqualificazione e sviluppo	
	dell'attrattività dei borghi;	
	- iniziative di promozione turistica con creazione	
	personalizzata di itinerari standard a cui abbinare	
	esperienze personalizzate;	
	- assistenza a turisti per la costruzione di	
	esperienze di viaggio e itinerari di viaggio legati al	
	patrimonio materiale e immateriale dell'Umbria;	
	- assistenza genealogica e ricostruzione di vicende	
	familiari partendo da elementi storici, da risorse online,	
	da fonti, archivi messi a disposizione dai Comuni Partner;	
	- attività di comunicazione, informazione e	
	sensibilizzazione, anche mediante studi e pubblicazioni ed	
	in particolare interventi di comunicazione e promozione per	

	turisti e turisti delle radici (rootisti);	
	- attività di informazione e coinvolgimento di aziende	
	turistiche, agrituristiche, agricole e commerciali su tutto	
	il territorio regionale anche attraverso lo sviluppo di	
	modelli e strumenti per la loro promozione in circuiti	
	turistici internazionali;	
	- interventi di cooperazione tra diversi operatori del	
	settore turistico, culturale, storico, agricolo,	
	agroalimentare per la promozione del consumo e vendita di	
	prodotti locali;	
	- interventi per pubblicizzare, in forma collettiva,	
	prodotti, strutture ricettive ed esercenti della filiera	
	turistica, agrituristica e agricola dell'Umbria, nel mondo;	
	- Soggiorni, visite studio, scambi, in Italia ed	
	all'estero, per facilitare la conoscenza della cultura	
	italiana nel mondo;	
	- eventi e iniziative per la promozione di iniziative	
	quali working holidays, condivisione di esperienze, scambi e	
	rapporti commerciali, tra diversi Paesi in Europa e nel	
	Mondo;	
	- interventi ed azioni informative, didattiche e	
	laboratoriali rivolte a cittadini, associazioni,	
	commercianti, istituti scolastici italiani ed esteri di ogni	
	ordine e grado promuovendo il turismo delle radici e	
	l'accesso a fonti archivistiche e storiche;	

	- interventi di rigenerazione urbana con metodologie partecipative e di co-progettazione;	
	- azioni di valorizzazione del patrimonio storico e artistico, di iniziative di promozione turistica dedicate in particolar modo a turisti e turisti delle radici;	
	- progetti, iniziative e percorsi formativi per la promozione dell'integrazione economica e inclusione economica sociale e culturale;	
	- azioni, interventi e progetti di sviluppo territoriale;	
	- consulenza ed assistenza ad attori pubblici, privati e alle associazioni sulle buone pratiche, nonché sulle opportunità offerte dai Programmi comunitari e dalla legislazione nazionale e regionale per l'ideazione di progetti di sviluppo locale, turismo, integrazione, interculturalità, inclusione sociale, contrasto alla povertà ed altri temi in ambito sociale ed economico;	
	- iniziative, workshop e visite guidate volte alla conoscenza e valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico, culturale e ambientale;	
	- progetti di Educazione, Cittadinanza Attiva e di Politiche per la Legalità, con particolare riferimento al coinvolgimento attivo di anziani e residenti in azioni di promozione del territorio, anche ai fini turistici;	
	- servizi turistici quali servizio traduzioni,	

	servizio fotografico etc.;	
	- iniziative di promozione dei servizi promossi dai	
	propri associati, ivi compresa la formazione e l'attivazione	
	per fornirli, nel rispetto dei principi di sussidiarietà,	
	anche attraverso la partecipazione a gare, avvisi e bandi	
	pubblici;	
	- iniziative di valorizzazione del patrimonio storico,	
	artistico, culturale, eno-gastronomico del territorio	
	locale, anche attraverso azioni di marketing territoriale e	
	di sviluppo turistico;	
	- studi e ricerche sulle tematiche di cui ai punti	
	precedenti;	
	- progetti ed iniziative per la costruzione di reti	
	tra le associazioni del territorio;	
	- interventi per lo sviluppo sostenibile e sulla	
	sostenibilità ambientale.	
	L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6	
	del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed	
	integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da	
	quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali	
	alle attività di interesse generale esercitate, secondo	
	criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato	
	nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad	
	individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di	
	cui al comma precedente.	

	L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4	
	del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse	
	generale sopra individuate con modalità erogativa,	
	mutualistica, economica, secondo le determinazioni del	
	Consiglio Direttivo.	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del	
	Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi,	
	attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva, al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	L'associazione di promozione sociale opera nel territorio	
	della Regione Umbria.	
	ART. 6 - (Ammissione)	
	Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne	
	condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà,	
	si impegnano concretamente per realizzarle.	
	L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di	
	amministrazione su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel	
	libro degli associati.	
	In caso di rigetto della domanda, l'organo di	
	amministrazione comunica la decisione all'interessato entro	
	60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può,	

	entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in	
	occasione della successiva convocazione.	
	L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando	
	il diritto di recesso.	
	Ci sono 3 (tre) categorie di soci:	
	ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione	
	annualmente stabilita dall'organo amministrativo,	
	sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria,	
	erogano contribuzioni volontarie straordinarie,	
	benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per	
	meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.	
	Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.	
	La quota associativa è intrasmissibile.	
	ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)	
	I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli	
	stessi;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione e	
	controllarne l'andamento;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di	
	legge;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle	
	assemblee, prendere visione del rendiconto economico -	

	finanziario, consultare i verbali.	
	Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:	
	- rispettare il presente statuto e l'eventuale	
	regolamento interno;	
	- svolgere la propria attività in favore della	
	comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e	
	gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo	
	annualmente stabilito dall'organo amministrativo.	
	ART. 8 - (Qualità di volontario)	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)	
	Il socio può recedere dall'associazione mediante	
	comunicazione scritta all'Organo Amministrativo.	
	Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto	
	può essere escluso dall'Associazione.	
	L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e	
	dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.	
	E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.	
	ART. 10 - (Organi sociali)	
	Gli organi dell'associazione sono:	
	- Assemblea dei soci,	

	- Organo di amministrazione,	
	- Presidente,	
	- Organo di controllo (eventuale)	
	- Organo di revisione (eventuale)	
	ART. 11 - (Assemblea)	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è	
	composta da tutti i soci.	
	E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente	
	dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso	
	scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza e contenente la data della	
	riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e	
	l'eventuale data di seconda convocazione (in giorno	
	diverso). Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera	
	raccomandata, e-mail o pec, spedita/divulgata al recapito	
	risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso	
	nella sede dell'associazione.	
	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un	
	decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene	
	necessario.	
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.	
	Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale,	
	sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato	
	presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti	
	i soci.	

	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E'	
	straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto	
	e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti	
	gli altri casi.	
	Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche in audio	
	o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni,	
	di cui si darà atto nel verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea	
	l'accertamento dell'identità degli intervenuti non	
	personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il	
	modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di	
	partecipare alla discussione e alla votazione simultanea	
	agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di	
	visionare, ricevere e trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta	
	nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il	
	verbalizzante.	
	ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)	
	L'assemblea:	
	- determina le linee generali programmatiche	
	dell'attività dell'associazione;	
	- approva il bilancio di esercizio;	
	- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	

	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	- delibera sull'esclusione degli associati,	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o	
	dello statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori	
	assembleari;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la	
	fusione o la scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	ART. 13 - (Validità Assemblee)	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima	
	convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti	
	aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi	
	in giorno diverso, qualunque sia il numero dei presenti, in	
	proprio o in delega.	
	Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo	
	da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun	
	associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.	
	E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in	
	via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità	

	dell'associato che partecipa e vota.	
	Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a	
	maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono	
	espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le	
	persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo	
	ritenga opportuno).	
	L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda	
	convocazione, approva eventuali modifiche allo statuto con	
	la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e con	
	decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie	
	l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto	
	favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.	
	ART. 14 - (Verbalizzazione)	
	Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono	
	riassunte in un verbale redatto dal segretario e	
	sottoscritto dal presidente.	
	Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne	
	copia.	
	ART. 15 - (Organo di amministrazione)	
	L'organo di amministrazione è composto da numero 3 (tre)	
	membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.	
	Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti	
	possono essere rieletti per n. 2 (due) mandati. Si applica	
	l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi	
	degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del	

	codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più	
	amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle	
	diverse categorie di associati.	
	L'organo di amministrazione è validamente costituito quando	
	è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a	
	maggioranza dei presenti.	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in	
	assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti	
	i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di	
	Controllo, se nominati, siano stati informati e non vi si	
	oppongano.	
	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in audio o	
	video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di	
	cui si darà atto nel verbale:	
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio	
	l'accertamento dell'identità degli intervenuti non	
	personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti egli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta	
	nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il	

	verbalizzante.	
	Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;	
	redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale	
	sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e	
	preventivo.	
	ART. 16 - (Presidente)	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione,	
	presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca	
	l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in	
	caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.	
	Il presidente dura in carica quanto l'organo di	
	amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per	
	dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa	
	dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il	
	presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo	
	presidente e dell'organo di amministrazione.	
	Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base	
	delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di	
	amministrazione in merito all'attività compiuta.	
	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua	
	attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato	
	nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART. 17 - (Organo di controllo)	

	E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs	
	117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al	
	relativo registro.	
	L'organo di controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	
	- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il	
	bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi	
	momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a	
	tal fine, può chiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari.	
	ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)	
	E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs	
	117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al	
	relativo registro.	
	ART. 19 - (Risorse economiche)	
	Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:	
	- quote associative;	

	- contributi pubblici e privati;	
	- donazioni e lasciti testamentari;	
	- rendite patrimoniali;	
	- attività di raccolta fondi;	
	- rimborsi da convenzioni;	
	- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.	
	117/2017.	
	ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di	
	utilizzo del patrimonio)	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve	
	o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8	
	comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare	
	il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento delle finalità previste.	
	ART. 21 - (Bilancio)	
	I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e	
	decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai	
	sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle	
	relative norme di attuazione.	
	Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e	
	viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro)	
	mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il	

		consuntivo.	
		ART. 22 - (Bilancio sociale)	
		E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.	
		117/2017.	
		ART. 23 - (Personale retribuito)	
		L'associazione di promozione sociale può avvalersi di	
		personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.	
		Lgs. 117/2017.	
		I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito	
		sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento	
		adottato dall'organizzazione.	
		ART. 24 - (Assicurazione dei volontari)	
		I soci volontari che prestano attività di volontariato sono	
		assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità	
		civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.	
		117/2017.	
		ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)	
		L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso	
		soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui	
		all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto,	
		salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri	
		enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9	
		del D. Lgs. 117/2017 e con le modalità ivi indicate.	
		ART. 26 - (Disposizioni finali)	
		Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente	

[illegible]